

Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto 2000.

1. Dati e valutazioni d'insieme

A conferma della tendenza alla diminuzione già manifestatasi nel primo quadrimestre del corrente anno, le leggi pubblicate nel periodo in esame assommano a 40, a fronte rispettivamente di 63, 77 e 71 nei corrispondenti periodi del triennio precedente; di esse, 13 (21 nel 1999) provvedono alla ratifica di trattati internazionali e 6 (10 nel 1999) alla conversione di decreti-legge.

Le leggi di iniziativa parlamentare ammontano complessivamente a 10, pari al un quarto del totale: prosegue ancora e si consolida, pertanto, come si rileva dalle relazioni quadrimestrali più recenti, la tendenza all'aumento di questa tipologia di leggi.

Nessuna legge pubblicata nel quadrimestre riguarda i provvedimenti espressamente collegati alla manovra di finanza pubblica per il 2000, presentati il 15 novembre 1999 in conformità alle risoluzioni delle Camere sul DPEF 2000/2003.

Tali provvedimenti sono disciplinati, come è noto, dalla legge n. 208 del 25 giugno 1999, che, nel quadro di una riforma degli strumenti di finanza pubblica volta alla razionalizzazione e alla semplificazione di documenti e procedure contabili, ha appunto previsto dei "collegati fuori sessione", nei quali trovano collocazione norme di carattere ordinamentale ed organizzativo, nonché altre norme, anche di delega, che traggono origine dal DPEF, alla condizione comunque che i relativi effetti finanziari si producano nel medio-lungo termine.

E' ovvio che, trattandosi del primo anno di applicazione della nuova normativa, non possa ancora esprimersi un giudizio conclusivo su questo aspetto della riforma.

Appare tuttavia indubbio che, come già rilevato nella relazione della Corte sulle leggi dell'ultimo quadrimestre 1999, la mancanza di indicazioni sull'incidenza finanziaria (per definizione a medio-lungo termine) dei "collegati fuori sessione" e sui loro effetti, almeno di

massima, sui saldi degli esercizi nei quali è prevista la loro operatività determini un affievolimento della connessione dei provvedimenti stessi con la programmazione economico-finanziaria e di conseguenza una loro minore differenziazione dagli ordinari disegni di legge presentati nel corso dell'esercizio al di fuori appunto dalla programmazione stessa.

Come risulta dal prospetto n. 2 e dalle 31 schede allegate, le leggi che comportano dichiarate conseguenze finanziarie sotto il profilo della spesa ammontano a 23, a fronte di rispettivamente 32, 47 e 36 nel corrispondente periodo dei tre esercizi precedenti; di esse, soltanto tre (quattro nel 1999) derivano dalla conversione di decreti-legge, otto (come nel 1999) provvedono alla ratifica di trattati internazionali e tre (cinque nel 1999) sono di iniziativa parlamentare.

Il rilievo della complessiva incidenza finanziaria della legislazione del quadrimestre è molto ridotto, specie se confrontato a quello dei corrispondenti periodi dei precedenti esercizi.

L'incidenza medesima è infatti pari, nell'arco del bilancio triennale 2000-2002, che si estende anche all'esercizio 1999 per effetto dell'origine nell'esercizio stesso di una parte degli oneri, a circa 1.465 miliardi, mentre dalla legislazione di spesa del corrispondente periodo dei tre ultimi esercizi sono derivati oneri per rispettivamente 20.348, 12.639 e 12.516 miliardi. Va peraltro considerato che nel secondo quadrimestre del 1999 lo scostamento rispetto al dato medio è dipeso dalla presenza di due leggi di grande rilievo finanziario collegate alla manovra di bilancio per il 1999 (leggi n. 133 e 144/99).

La ripartizione tra i singoli esercizi dell'anzidetto importo di 1.465 miliardi gravante sul bilancio pluriennale è la seguente: 855 miliardi circa afferiscono al 2000, 309 circa al 2001 e 280 circa al 2002; al precedente esercizio 1999 sono poi imputati oneri pari a poco più di 21 miliardi. Quest'ultima quota è totalmente derivante dallo slittamento al 2000 di accantonamenti del fondo speciale di parte corrente relativi a spese corrispondenti ad obblighi internazionali, in parte derivanti dalla ratifica di trattati (leggi n. 108, 153, 165 e 191) ed in parte dall'esecuzione di precedenti accordi (leggi n. 147 e 176): gli slittamenti stessi risultano pertanto tutti rispondenti alla normativa contabile in vigore (art. 11 bis comma 5 della legge n. 468 del 1978).

Per la prima volta, l'importo di una delle erogazioni recate dalla sopraindicata legge n. 147 (art. 2: contributo in favore di organismi delle Nazioni Unite) è espresso in euro e direttamente imputato — senza cioè provvedere alla sua conversione — allo stanziamento iscritto nel fondo speciale: l'importo stesso è stato espresso in lire nell'allegata scheda n. 5 per motivi di uniformità e confrontabilità con gli altri dati.

Il modesto rilievo finanziario degli oneri introdotti dalla legislazione del quadrimestre si riflette anche sulla quota di spese permanenti, tutte di carattere corrente e pari a poco meno di 260 miliardi annui a fronte rispettivamente di 1.157, 572 e 1.178 miliardi nei corrispondenti periodi dei precedenti tre esercizi. Peraltro, indipendentemente da tali confronti quantitativi e dal rilievo delle cifre assolute, è indubbio che una parte consistente degli oneri relativi agli esercizi compresi nel bilancio triennale, ed in particolare degli ultimi due esercizi, permanga anche negli anni successivi, contribuendo, anche per il carattere corrente degli oneri stessi, all'aumento della rigidità complessiva del sistema: al di là della ridotta portata finanziaria del fenomeno nel periodo in esame, si richiama pertanto ancora l'attenzione sull'opportunità di modifiche normative che introducano almeno l'obbligo di una motivata valutazione di massima della compatibilità di nuovi oneri connessi a diritti soggettivi e destinati a gravare sui futuri bilanci con i vincoli esterni di livello dei saldi e di progressiva riduzione dello stock del debito.

Eccezionalmente bassa è infine la quota delle spese pluriennali, concentrata nell'unico limite di impegno quindicennale di 6 miliardi per il 2001 recato dalla legge n. 149 dell'8 giugno 2000, contenente disposizioni per l'organizzazione del vertice G8 a Genova.

Si deve tuttavia osservare che la modalità finanziaria prescelta per l'effettuazione di spese connesse "ad indifferibili interventi di sistemazione urbana, di manutenzione e di arredo stradale, di realizzazione di parcheggi e di allestimento di spazi di servizio, di supporto logistico e di esposizione della ricerca tecnologica nel territorio della città di Genova ... ed allo scopo di assicurare condizioni di decoro alle aree interessate" (art. 1 della legge) non appare del tutto congrua con il carattere del limite di impegno, che dovrebbe a rigore essere utilizzato soltanto per

l'esecuzione di veri e propri piani di investimento e non, come l'elencazione sopra riportata suggerisce, per un insieme eterogeneo di spese occasionali, molte delle quali volte a far fronte ad esigenze di ordinaria manutenzione: ciò per evitare che il limite di impegno stesso si risolva nell'aggravio di una serie di futuri esercizi, la quasi totalità dei quali estranei al bilancio pluriennale e perciò al di fuori di qualsiasi programmazione degli andamenti finanziari, per l'effettuazione di spese strettamente connesse ad esigenze attuali anche se di carattere straordinario.

Dall'insieme degli oneri temporanei e di quelli pluriennali e permanenti deriva il seguente quadro complessivo delle spese autorizzate dalla legislazione del secondo quadrimestre del 2000 sia per gli esercizi compresi nel bilancio triennale 2000-2002 (esteso, come si è detto, al 1999), sia per quelli successivi, ripartite per esercizio e per tipologia:

(in miliardi di lire)

esercizio	Onere complessivo	di cui			
		spese correnti	%	Spese c/capitale	%
1999	21	21	100	-	-
2000	855	855	100	-	-
2001	309	303	98,1	6	1,9
2002	280	274	97,9	6	2,1
2003/15	266	260	97,7	6	2,3
dal 2016	260	260	100	-	-

Dal quadro complessivo di cui sopra emerge con evidenza il pressoché totale azzeramento nel quadrimestre in esame della spesa di investimento. Anche se le dimensioni del fenomeno in tale periodo sono probabilmente in parte dovute a motivi contingenti, il fenomeno stesso si iscrive in una tendenza, già posta in evidenza nelle ultime relazioni quadrimestrali, ad un rapido declino di tale tipologia di spesa. Essa aveva infatti rappresentato nell'esercizio 1998, su base annua, il 44,6% della spesa autorizzata nell'ambito del bilancio triennale ed il 47,9% di quella relativa al decennio successivo; tali quote sono scese nel 1999, sempre su base annua, rispettivamente al 27,4% ed al 25,5% del totale e nei primi otto mesi del corrente esercizio ai modesti livelli rispettivamente dell'11,9% e del 10,4%.

Tutti gli importi finora indicati sono calcolati sulla base delle indicazioni di oneri contenute nei rispettivi testi legislativi. La loro attendibilità è, come di consueto, soggetta ad un duplice ordine

di limitazioni derivanti da un lato della presenza di ulteriori oneri non quantificati e non presi in considerazione ai fini della copertura e dall'altro dai problemi di congruità connessi a talune delle quantificazioni effettuate. Si rinvia al riguardo all'esposizione che segue, premettendo comunque che un certo miglioramento che può ravvisarsi nella documentazione fornita a supporto delle quantificazioni effettuate è da ricondurre essenzialmente a una più frequente richiesta da parte delle Commissioni bilancio di nuove relazioni tecniche o di integrazioni a quelle già presentate.

2. Le tecniche di quantificazione degli oneri.

Oltre a quanto da ultimo accennato circa la frequente richiesta di relazioni tecniche sia generali sia concernenti specifiche norme di spesa da parte delle Commissioni bilancio e la conseguente maggiore attendibilità delle quantificazioni effettuate, nel periodo in esame due elementi contribuiscono a ridurre il rischio di gravi scostamenti a consuntivo: la rilevante quantità di stanziamenti aventi natura di tetto di spesa e la presenza di alcune relazioni tecniche molto accurate, fra cui in particolare — anche perché riguarda lo stanziamento più ingente del triennio — quella relativa alle spese connesse alla proroga dalla partecipazione italiana alle varie missioni di pace (legge n. 228 del 10 agosto, di conversione del D.L. n. 163/2000).

Nei seguenti casi, tuttavia, le tecniche di quantificazione adottate o comunque le indicazioni fornite al riguardo in sede di relazione tecnica appaiono insoddisfacenti.

- 1) Legge n. 126 del 18 maggio — “Conversione in legge del D.L. n. 60/2000 recante disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi assistenziali in favore dei disabili con handicap intellettuale”.

La norma (art. 1) autorizza l'erogazione di un contributo straordinario di 20 miliardi a favore dell'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali (ANFFAS), previa presentazione di un piano che assicuri la prosecuzione dei servizi assistenziali forniti dall'Associazione e preveda una periodica relazione sui risultati dell'attività svolta.

La relazione tecnica non fornisce alcun elemento in ordine alla adeguatezza dell'intervento rispetto alla situazione di dissesto finanziario dell'Associazione che ha provocato l'intervento stesso, non contiene alcuna informazione sulla situazione economico-finanziaria dell'ente e non indica infine neppure in via di larga massima le linee generali dell'intervento.

Una corretta tecnica di quantificazione avrebbe pertanto almeno richiesto che lo stanziamento fosse modulato sul piano di prosecuzione dei servizi assistenziali e non quest'ultimo sul primo, come invece è avvenuto.

2) Legge n. 193 del 22 giugno — "Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti".

La legge prevede una serie di agevolazioni contributive e fiscali a fronte delle quali stanza in via permanente l'importo di 9 miliardi annui, che è espressamente indicato quale tetto di spesa.

Per l'origine parlamentare della norma, manca la relazione tecnica sul testo originario, e comunque in sede di esame parlamentare si è ritenuto preferibile, anche per le difficoltà di quantificazione degli effetti delle agevolazioni concesse, determinare "a priori" lo stanziamento e disporre la limitazione dei benefici all'importo dello stanziamento stesso piuttosto che procedere ad una valutazione degli oneri in base al numero dei beneficiari.

La tecnica di quantificazione adottata comporta però dei gravi inconvenienti.

In primo luogo non si comprende su quali elementi sia fondata la determinazione dello stanziamento, che non appare adeguatamente collegato ad esigenze da soddisfare e a risultati da raggiungere. Se a ciò si aggiunge la mancata previsione di controlli dell'effettivo rispetto, in sede di esecuzione, del limite prefissato, risulta evidente che il Parlamento, oltre a non aver effettuato una valutazione "ex ante" della congruità dello stanziamento, non è neppure coinvolto nell'apprezzamento "ex post" in ordine all'effettivo raggiungimento degli obiettivi perseguiti: proprio per questo, in sede di Commissione bilancio della Camera, era stata espressa l'esigenza, poi però non recepita, di un controllo dei provvedimenti ministeriali ai quali spetta la determinazione concreta dei benefici.

In secondo luogo, come più volte posto in evidenza, il meccanismo del “tetto di spesa” può operare soltanto in assenza dell'attribuzione di diritti soggettivi, in quanto in tal caso il provvedimento ministeriale di esecuzione non potrebbe gradare il loro soddisfacimento sulla base delle risorse finanziarie prestabilite.

Nel caso di specie, i benefici previsti dall'art. 3 (sgravi fiscali) possono essere effettivamente gradati e non costituiscono diritti soggettivi, almeno nel “quantum” (non però nell’“an”, in quanto i benefici stessi “devono essere concessi” al ricorrere di determinati presupposti); invece, i benefici contributivi previsti dagli art. 1 e 2 sono assolutamente non modulabili per i soggetti indicati nel nuovo testo dell'art. 4 comma 3 della legge 381/91, così come modificato dalla norma in esame, e lo sono solo parzialmente per i soggetti indicati nel successivo comma 3-bis.

3) Legge n. 203 del 19 luglio — “Erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe c) a favore dei titolari di pensione di guerra diretta”.

Il costo del beneficio oggetto della legge, che consiste nell'attribuzione di un diritto soggettivo di carattere permanente, è quantificato dalla relazione tecnica (presentata su richiesta della Commissione bilancio del Senato per l'origine parlamentare del disegno di legge) nella misura costante di 17,5 miliardi annui a partire dal 2000.

Indubbiamente, la quantificazione dell'onere presenta oggettive difficoltà e margini di incertezza in quanto è legata ad un parametro di calcolo necessariamente solo induttivo quale il consumo di farmaci di classe c) da parte dei soggetti appartenenti alla categoria interessata al beneficio.

In tali casi, appare necessario che la valutazione risponda a due requisiti essenziali, e cioè che i dati noti siano quanto più possibile precisi ed aggiornati e che quelli induttivi rispondano a criteri di cautela e di ragionevolezza.

Nel caso di specie, la quantificazione effettuata non sembra rispondere compiutamente a tali condizioni: infatti, sia pure a causa dei tempi di esame parlamentare del disegno di legge, il dato

fondamentale della spesa globale su base nazionale per i farmaci di fascia c) soggetti a prescrizione medica risale al 1997, ed è notevolmente inferiore a quello relativo ai due anni successivi.

Inoltre, il correttivo applicato al dato della spesa media pro-capite per tener conto delle peculiarità della categoria interessata - consistente in una maggiorazione del 18% della spesa stessa - non appare quanto meno ispirato a criteri prudenziali, trattandosi di soggetti invalidi e per di più in grande maggioranza anziani.

Una probabile, sia pur parziale, compensazione della sottostima dell'onere può peraltro essere individuata nella riduzione nel tempo dei soggetti interessati, di cui non si è tenuto conto in sede di quantificazione.

4) Legge n. 212 del 22 luglio - "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

Il disegno di legge originario era privo di relazione tecnica nel dichiarato presupposto della sua neutralità finanziaria. Successivamente, in parte per effetto di modifiche intervenute durante l'esame parlamentare, in parte perché è stata ravvisata la potenziale onerosità di alcune norme già contenute nel testo originario, sono state presentate in tempi diversi, su richiesta della Commissione bilancio della Camera, due note tecniche del Ministero delle finanze, integrate da ulteriori specificazioni fornite dal Governo in Commissione bilancio.

Premesso che per le restanti norme appare da condividere il giudizio di non onerosità o rispettivamente la quantificazione dell'onere definitivamente effettuata nel testo legislativo, debbono formularsi le seguenti osservazioni riguardo le disposizioni contenute negli articoli 8 e 11.

La prima disposizione citata, nel disporre che l'obbligazione tributaria possa essere estinta anche per compensazione, prevede che restino transitoriamente ferme le disposizioni vigenti in materia fino a tutto l'anno d'imposta 2001, ma estende l'applicazione dell'istituto stesso, a partire dall'anno d'imposta 2002, anche a tributi per i quali attualmente non è previsto.

In tal modo, mentre per i primi due esercizi non derivano oneri aggiuntivi, in quanto vengono tenuti transitoriamente fermi i limiti vigenti, per il terzo esercizio compreso nel triennio (2002) - forse per un disguido dovuto al protrarsi dei tempi di approvazione della legge - si è in presenza di oneri non quantificati e non coperti: anzi, secondo quanto comunicato dagli uffici finanziari (cfr. nota del 23.2.99 allegata agli atti relativi alla seduta della Commissione bilancio della Camera del 12.05.99), non sarebbe possibile quantificare gli oneri stessi per la genericità della formulazione della norma.

Al di là dello specifico problema connesso all'esercizio 2002, non possono non esprimersi perplessità su un sistema contabile che consente di attribuire, nel presente, benefici la cui effettiva operatività è prevista a partire da una data successiva al triennio compreso nel bilancio pluriennale, al di fuori pertanto di ogni obbligo di copertura, anche meramente programmatica, della spesa.

In secondo luogo, per quanto riguarda il diritto di interpello di cui all'art. 11, è previsto che ciascun contribuente possa inoltrare all'amministrazione finanziaria specifiche e circostanziate istanze di interpello, riguardanti l'applicazione di norme tributarie a casi concreti e personali. L'amministrazione è tenuta a rispondere entro 120 giorni, e la relativa risposta vincola il comportamento dell'amministrazione stessa in riferimento all'oggetto specifico e nei confronti del contribuente interessato; qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine previsto, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dall'interpellante. Di conseguenza, qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta o in caso di mancata o ritardata risposta, è nullo.

Per l'attuazione di questa disposizione, l'art. 19 prevede che l'amministrazione finanziaria adotti ogni opportuno adeguamento della struttura organizzativa, individui l'occorrente riallocazione delle risorse umane ed assuma gli opportuni provvedimenti per la riqualificazione del personale in servizio. I relativi oneri sono determinati forfettariamente nel limite massimo annuo di 14 miliardi per il triennio 2000-2002.

Peraltro, il meccanismo del silenzio-assenso previsto dal secondo comma dell'art. 11 richiederebbe strutture pienamente operative fin dalla sua entrata in vigore, mentre la riorganizzazione dell'apparato e la riqualificazione del personale, cui si riferisce lo stanziamento sopra indicato, sono processi normalmente non brevi. Di conseguenza, almeno in un primo tempo — connesso anche alla diluizione in un triennio della spesa — potrebbero determinarsi oneri aggiuntivi non quantificati e non coperti derivanti da minori entrate fiscali; per evitare questo rischio, è necessario che il previsto regolamento ex art. 17 comma 3 della legge 400/88 (per la cui adozione non è indicato alcun termine) intervenga in tempi tali da non frustrare le finalità della norma.

3. Le modalità di copertura

La copertura delle spese determinate dalla legislazione del quadrimestre è caratterizzata da una bassissima incidenza della utilizzazione degli accantonamenti dei fondi speciali, utilizzazione che, come è noto, rappresenta l'unica modalità di copertura connessa alla programmazione della spesa operata in sede di manovra di bilancio.

Gli oneri cui si fa fronte mediante il ricorso a tale modalità assommano infatti ad appena il 27% del totale, a fronte del 75% circa dell'intero esercizio 1999. L'utilizzazione degli accantonamenti è risultata comunque conforme alla normativa di riferimento, ivi compresi gli slittamenti di copertura di cui si è già fatto cenno.

La copertura di quasi i tre quarti degli oneri complessivi è invece affidata a modalità diverse da quelle stabilite dalla legge di contabilità.

Il rapporto decisamente anomalo tra le forme di copertura ordinarie e quelle "extra ordinem" dipende peraltro essenzialmente dal fatto che queste ultime riguardano le due leggi più onerose del quadrimestre.

La prima di esse è la legge n. 228 del 10 agosto, di conversione del D.L. 163/2000, che contiene "disposizioni in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace" e fornisce copertura ai relativi oneri, pari a ben 555 miliardi, mediante imputazione al fondo

di riserva per le spese impreviste, richiamano l'art. 1 comma 63 della legge n. 549 del 1995, che, per le spese connesse ad interventi militari all'estero, prevede la possibilità di fare ricorso a tale fondo previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro.

Si tratta, come è noto, di una forma di copertura adottata ormai da anni a cadenza periodica (per quanto riguarda il corrente esercizio, una imputazione a tale fondo era già stata effettuata dalla legge n. 44 del 7 marzo per l'importo di circa 162 miliardi), su cui la Corte ha formulato in più occasioni — da ultimo, nella relazione sul rendiconto generale dello Stato, cui si rinvia — osservazioni critiche, ritenendola non effettiva e suggerendo invece l'allocazione in tab. A di un fondo annuale per tale tipo di interventi: in tale modo verrebbe infatti evitata una copertura sostanzialmente a carico del bilancio di nuove spese che col tempo hanno assunto, oltre al carattere di continuità (come conferma l'inclusione della "partecipazione a missioni a supporto della pace" fra le funzioni essenziali del Ministero della difesa ad opera del d.lgs 300/99), anche un notevole rilievo finanziario.

Una forma di copertura anomala ha poi riguardato la legge n. 229 del 10 agosto, di conversione del D.L. 167/2000, recante "disposizioni urgenti in materia di autotrasporto".

Gli oneri derivanti dalle agevolazioni previste dalla legge sono quantificati in 167 miliardi per il 2000 e in 171 annui a decorrere dal 2001 sulla base di dati in gran parte induttivi e sono pertanto suscettibili di possibili scostamenti a consuntivo: infatti, solo una parte degli oneri — ed in particolare quelli previsti dall'art. 2 comma 2 — sembrano costituire dei tetti di spesa, anche se la relazione tecnica non fornisce elementi al riguardo, mentre i benefici fiscali di cui all'art. 1 e all'art. 2 comma 1 conferiscono dei diritti soggettivi.

Alla copertura si provvede mediante rinvio alla facoltà del Governo — prevista dall'art. 1 comma 2 del D.L. 29 ottobre 1999, n. 383, convertito dalla legge 496/99 — di variare le aliquote delle accise sugli oli minerali al fine di compensare le variazioni dell'incidenza dell'IVA a seguito dell'andamento dei prezzi del petrolio: tali variazioni debbono ora pertanto assicurare comunque la copertura degli oneri recati dalla legge in argomento.

In sostanza, la norma di copertura così strutturata, trattandosi di un onere permanente, sembra determinare un obbligo altrettanto permanente a carico del Ministero delle finanze di variare le aliquote delle accise sugli oli minerali per compensare l'onere stesso.

Si determina così una situazione in cui, mentre in presenza di un surplus di entrata derivante dall'aumento dei prezzi petroliferi la copertura degli oneri in argomento può realizzarsi attraverso tale entrata, sia pure a detrimento degli sgravi dell'IVA che costituivano la finalità del DL 383/99, una eventuale diminuzione dei prezzi stessi comporterebbe necessariamente un aumento delle accise per dare copertura alle norme in esame.

Ciò senza contare che non viene fornita alcuna spiegazione sulle modalità di effettiva applicazione dell'entrata utilizzata a copertura — che si configura nella sostanza come entrata di scopo — con particolare riguardo ai criteri di rilevamento dei dati e di monitoraggio della spesa.

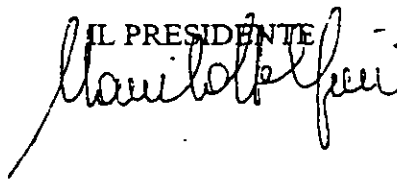
La presente relazione è corredata dai seguenti allegati:

- 1) elenco delle leggi pubblicate nel quadrimestre;
- 2) esposizione dei nuovi oneri finanziari indicati dalle singole leggi;
- 3) ripartizione degli oneri stessi in relazione alle diverse forme di copertura;
- 4) 31 schede analitiche delle tipologie di copertura.

L'ESTENSORE

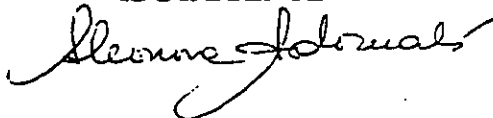


IL PRESIDENTE



Depositata in Segreteria il 06 DIC. 2000

IL DIRIGENTE



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
DALLA SEGRETERIA DELLE SEZIONI UNITE
IN SEDE REFERENTE.
ROMA 7 DIC. 2000



TAVOLA I

ELENCO DELLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2000

N.	LEGGE (a) N.	DATA	GAZZ. UFF. N.	DATA	CONVER- SIONE D.L. n.	SCHEDA COPERTURA (b)	INIZIATIVA
1	108	18 apr. 00	101	3 mag. 00		1	Gov.
2	126	18 mag. 00	115	19 mag. 00	60/2000	2	Gov.
3	137	26 mag. 00	122	27 mag. 00	70/2000		Gov.
4	138	24 mag. 00	124	30 mag. 00		3	Gov.
5	144	5 giu. 00	131	7 giu. 00	82/2000		Gov.
6	147	26 mag. 00	133	9 giu. 00		4-10	Gov.
7	148	25 mag. 00	135	12 giu. 00			Gov.
8	149	8 giu. 00	135	12 giu. 00		11-12	Gov.
9	150	7 giu. 00	136	13 giu. 00			Parl.
10	153	26 mag. 00	138	15 giu. 00		13	Gov.
11	159	26 mag. 00	140	17 giu. 00			Gov.
12	161	26 mag. 00	141	19 giu. 00		14	Gov.
13	165	26 mag. 00	143	21 giu. 00		15	Gov.
14	166	26 mag. 00	144	22 giu. 00			Gov.
15	171	26 mag. 00	146	24 giu. 00			Gov.
16	176	23 giu. 00	151	30 giu. 00		16	Gov.
17	178	23 giu. 00	153	3 lug. 00		17	Gov.
18	186	30 giu. 00	157	7 lug. 00			Gov.
19	190	22 giu. 00	160	11 lug. 00		18	Gov.
20	191	22 giu. 00	161	12 lug. 00		19	Gov.
21	192	22 giu. 00	161	12 lug. 00			Parl.
22	193	22 giu. 00	162	13 lug. 00		20	Parl.
23	194	22 giu. 00	162	13 lug. 00		21	Gov.
24	195	22 giu. 00	163	14 lug. 00		22	Gov.
25	202	21 lug. 00	171	24 lug. 00			Parl.
26	203	19 lug. 00	173	26 lug. 00		23	Parl.
27	204	19 lug. 00	173	26 lug. 00		24	Gov.
28	205	21 lug. 00	173	26 lug. 00		25	Gov.
29	207	18 lug. 00	174	27 lug. 00		26	Gov.
30	209	25 lug. 00	175	28 lug. 00			Gov.
31	211	20 lug. 00	177	31 lug. 00			Parl.
32	212	27 lug. 00	177	31 lug. 00		27-28	Gov.
33	213	25 lug. 00	178	1 ago. 00			Parl.
34	224	28 lug. 00	187	11 ago. 00	160/2000		Gov.
35	228	10 ago. 00	193	19 ago. 00	163/2000	29	Gov.
36	229	10 ago. 00	194	21 ago. 00	167/2000	30	Gov.
37	232	25 lug. 00	197/S.O.	24 ago. 00			Gov.
38	235	18 ago. 00	200	28 ago. 00			Parl.
39	236	18 ago. 00	201	29 ago. 00		31	Parl.
40	237	18 ago. 00	202	30 ago. 00			Parl.

(a) Il titolo delle leggi recanti nuovi oneri finanziari è riportato nelle schede di copertura.

(b) Le leggi, per le quali è omessa l'indicazione del numero di scheda, non recano nuovi oneri finanziari espressi.

TAVOLA 2

ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO
MAGGIO-AGOSTO 2000

(importi in milioni)

Numero legge	1999	2000	2001	2002	Oneri pluriennali	Oneri permanenti
108	215	201	201	201		201
126		20.000				
138		9.400				
147	3.726	13.602	5.402	1.176		1.176
149		2.000	28.000	6.000	*	
153	124	124	124	124		124
161		1.935	1.900	1.900		1.900
165	512	500	512	512		512
176	16.860	16.860				
178		1.500	1.500	1.500		1.500
190		478	490	498		498
191	22		22			22**
193		9.000	9.000	9.000		9.000
194		27		27		27**
195		512	488	512		512
203		17.500	17.500	17.500		17.500
204		4.000	4.000			
205		470	17.540	17.540		17.540
207		20	20	20		20
212		20.000	20.000	20.000		6.000
228		555.000				
229		167.000	171.000	171.000		171.000
236		15.000	31.500	32.000		32.000
totale	21.459	855.129	309.199	279.510		259.532

* gli oneri pluriennali sono indicati nella scheda n. 11

** ad anni alterni